Pagina W 1 di 5

Piemonte

34. SANITA' E IGIENE Disposizioni di carattere generale

D.P.G.R. 4-11-1999 n. 78

Prime indicazioni tecnico - operative per l'esecuzione di attività di SOLARIUM. Pubblicata nel B.U. Piemonte 10 novembre 1999, n. 45.

Epigrafe

Premessa

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

**Allegato** 

**Articolo 4** 

## D.P.G.R. 4 novembre 1999, n. 78 (1).

Prime indicazioni tecnico - operative per l'esecuzione di attività di SOLARIUM.

-----

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 10 novembre 1999, n. 45.

Considerato che nell'ambito delle Radiazioni non ionizzanti, al momento attuale, solo per i raggi ultravioletti (UV) sono state definite evidenze significative di casualità nella genesi di danni sanitari acuti e cronici, anche in relazione alle caratteristiche biologiche del soggetto esposto ed alla conseguente differente sensibilità all'esposizione;

rilevato che le esposizioni ad agenti artificiali possono essere oggetto di specifiche azioni preventive;

preso atto che la <u>legge 4 gennaio 1990, n. 1</u> "Disciplina dell'attività di estetista" individua all'Allegato A) tra gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico sia lampade abbronzanti a raggi UVA, sia lampade al quarzo con applicazioni combinate o indipendente di raggi UV e infrarossi (IR);

preso altresì atto che non è ancora stato emanato il decreto ministeriale previsto dall'art. 10 della legge sopracitata, recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche e i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici individuati nell'allegato A che fa parte integrante del presente decreto;

visto che tale carenza normativa comporta, in un momento di forte crescita della domanda e dell'offerta di applicazioni di raggi UV per motivi estetici, la possibilità di esposizioni non corrette e quindi di un incremento dei rischi sanitari diffuso su tutta la popolazione regionale, nonché dei relativi costi di ricaduta;

preso atto della sussistenza della norma CEI-EN 60335-2.27, la quale definisce i requisiti tecnici e gestionali delle apparecchiature generanti raggi UV;

verificati i risultati preliminari dell'attività di ricerca a campione condotta dal Gruppo di Lavoro costituito presso l'Assessorato alla Sanità - Direzione Sanità Pubblica - su esercizi siti a Torino e Provincia che evidenziano una chiara

Pagina W 2 di 5

disomogeneità nelle modalità di gestione delle apparecchiature UV e, nel contempo, la notevole diffusione delle strutture svolgenti tali attività;

ritenuto necessario emanare un provvedimento d'urgenza atto a disciplinare sotto il profilo tecnico l'esposizione a sorgenti artificiali di raggi UV per ragioni estetiche o voluttuarie, lasciando a successivo provvedimento legislativo regionale il compito di riordinare tali attività anche sotto il profilo amministrativo;

viste le ripetute richieste di precisazioni provenienti da Enti locali ed organi di vigilanza alla luce dei pregressi interventi dell'Assessorato regionale all'Industria e del Ministero della Sanità , nonché delle decisioni giurisprudenziali finora assunte;

visto l'art. 32 della *legge n. 833/1978* e gli artt. 113, 114 e 115, comma 2 sub c) del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*;

## Articolo 1

- 1) Tutte le installazioni di apparecchiature generanti raggi UV utilizzati a fini estetici presenti in esercizi aperti al pubblico, ivi compresi quelli relativi a club, palestre e similari, con esclusione quindi delle sole apparecchiature domestiche, sono assoggettate alla presentazione di notifica di installazione.
- 2) La notifica, presentata a cura del legale rappresentante della struttura, deve essere redatta sul modello di cui all'allegato A) al presente provvedimento e deve essere trasmessa al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio.
- 3) Per le nuove installazioni la notifica deve essere presentata preliminarmente all'attivazione e nell'ambito delle procedure autorizzative previste dai provvedimenti regolamentari comunali vigenti.
- 4) Per le installazioni esistenti, la presentazione della notifica deve avvenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.

-----

## Articolo 2

- 1) È fatto obbligo ad ogni esercizio in cui siano presenti apparecchi generatori di raggi UV, di cui al precedente articolo, di predisporre un registro apposito per ogni apparecchiatura in cui siano annotati marca, tipo, potenza, eventuale numero di matricola, data di acquisto, data di entrata in esercizio, data e modalità di dismissione ed eventuale compratore successivo. Nel corso dell'espletamento dell'attività dovranno essere annotati su apposito registro con cadenza mensile, il numero di ore di funzionamento, nonché tutti gli interventi manutentivi relativi alle apparecchiature con la relativa data di esecuzione.
- 2) Il registro deve essere corredato, durante il funzionamento dell'apparecchiatura, dal manuale d'uso dell'apparecchio stesso; in caso di indisponibilità del manuale d'uso, deve essere richiesto l'intervento di un tecnico qualificato il quale, sulla base delle caratteristiche dell'apparecchio, delle prescrizioni della norma tecnica CEI-EN-60335-2.27 e di rilievi strumentali sulla corretta emissione dei raggi UV, certifica le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le necessità e modalità di manutenzione, ivi compresi i periodi di sostituzione lampada ed i requisiti di sicurezza degli apparecchi; tale certificazione deve essere allegata al registro.
- 3) Il registro deve essere reso disponibile per ogni accertamento da parte degli organi di vigilanza e conservato per 3 anni dalla data di dismissione dell'apparecchiatura; il registro mantiene la sua validità anche in caso di trasferimento dell'esercizio o di variazione della sua ragione sociale. In caso di alienazione dell'apparecchiatura, copia del registro dovrà essere consegnata al nuovo proprietario.

Pagina W 3 di 5

4) Il registro deve essere predisposto e correttamente compilato entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento per gli esercizi con apparecchiature preesistenti e, per le nuove apparecchiature, all'atto dell'installazione.
Articolo 3
1) L'installazione e l'esercizio di apparecchi generatori di raggi UV sono assoggettati alla norma tecnica CEI-EN-60335-2.27, da osservarsi anche nel caso di apparecchiature esistenti.
2) L'esercente dell'attività deve pubblicizzare adeguatamente le controindicazioni e le corrette modalità d'uso dell'apparecchiatura. In particolare deve essere consegnata all'utente, in occasione della prima seduta, una nota informativa in cui siano riportate in modo chiaro e comprensibile le indicazioni previste dalla predetta norma paragrafo 7.12, specificando:
- la dose massima annuale da non superare;
- il tempo e la dose di esposizione raccomandati per la prima seduta;
- la dose di esposizione per minuto di esposizione per ciascun apparecchio per consentire con facilità il calcolo della dose massima annuale da non superare.
3) Presso ogni esercizio deve essere tenuta una scheda individuale in cui siano riportati, per ogni seduta, l'apparecchio utilizzato, la data e i minuti di trattamento. La scheda dovrà essere corredata da copia della nota informativa di cui al comma precedente, controfirmata dall'utente.
4) A cura dell'esercente l'accesso all'apparecchiatura dovrà essere ammesso solo previa eliminazione di qualsiasi prodotto cosmetico applicato sulle superfici cutanee destinate all'esposizione, con divieto di fornire, o comunque somministrare, creme protettive ed oli abbronzanti, ferma restando la fornitura di occhialini protettivi adeguati all'uso. È ammessa, a cura di personale qualificato, la fornitura o somministrazione di prodotti cosmetici, solo al termine della seduta di esposizione.
5) L'esercente dovrà escludere dal trattamento l'utente che, dai dati della scheda individuale, risulti aver raggiunto la dose massima annuale.
6) Non sono consentite nuove installazioni di apparecchiature ad attivazione diretta da parte dell'utente.
7) L'esercente, nella sua qualità di datore di lavoro, dovrà provvedere agli adempimenti previsti dal <u>D.Lgs. n. 626/1994</u> e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti del personale preposto alle attività, ancorché operanti non in regime di dipendenza.
Articolo 4
La Regione provvederà ad emanare i necessari provvedimenti legislativi o regolamenti atti a normare sotto il profilo tecnico e amministrativo l'esercizio di apparecchiature generanti raggi UV (2).
Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto.

(2) Vedi la Circ. 25 maggio 2000, n. 8795/27.001.

Pagina W 4 di 5

Allegato

DENTI ICAT	TIVI DELLA STR	KUTTUKA				
Denominazione	2					
Indirizzo						
Proprietà						
Responsabile						
Orario di eserci	izio					
Tipo di attività		Solarium	SI	NO		
Tipo di dilividi						
	Estetic	ca più Solarium	SI	NO		
	Parruc	chiere più Solar	ium SI	NO		
	Tatuag	ggio (piercing)	SI	NO		
Autorizzazione	Altro	SI N	°d	el	_	
Autorizzazione	_				-	
	attività	SI N			_	
PERSONALE I	attività	SI No				
PERSONALE I È presente perso	attività  DIPENDENTE  onale alle dipende	SI No	dd		_ NO	
PERSONALE I È presente perso	attività  DIPENDENTE  onale alle dipende	SI No	dd		NO NO apparecchi	Manuale d'uso
PERSONALE I È presente perso	attività  DIPENDENTE  onale alle dipende	SI No	SI	el	N.	
Autorizzazione  PERSONALE I È presente perso  APPARECCHI  Trifacciale	attività  DIPENDENTE  onale alle dipende	SI No	SI	el	N. apparecchi	Manuale d'uso

Pagina W 5 di 5

	Marca	Anno fabbr.	Anno install.	Potenza	N. apparecchi	Manuale d'uso
Trifacciale		[   			SI	NO
Lettino						
Doccia						

De Agostini Professionale S.p.A.

C.C.I.A.A.TORINO UFF.DOCUM. - FulShow v. 6.60